

Interrogazione a risposta orale n. 67

"Applicazione del DLgs 199/2021 nella Regione FVG in merito all'obbligo di fotovoltaico per i nuovi edifici"

MASSOLINO

PRESO ATTO che il Decreto Legislativo 199/2021 di recepimento della direttiva UE 2018/2001, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, prevede il miglioramento delle performance economiche degli impianti fotovoltaici con incentivi in grado di valorizzare le realtà come le comunità energetiche e l'autoconsumo collettivo;

RILEVATO che il Decreto all'art. 26 prevede per edifici nuovi o soggetti a ristrutturazioni rilevanti di garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva, obbligo che sale al 65% per gli edifici pubblici;

CONSIDERATO che tale obbligo è divenuto operativo dopo 180 gg dalla data di entrata in vigore, per cui per tutti i titoli abilitativi presentati a partire dal 13 giugno 2022;

PRESO ATTO che l'art. 26, comma 4 prescrive che l'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporti il diniego del rilascio del titolo edilizio;

VISTO l'Allegato III che definisce i parametri e che si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrino nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

POSTO che le linee guida del Comitato Termotecnico Italiano (CTI), la cui predisposizione era prevista dall'Allegato III punto 4 entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, erano volte ad agevolare l'applicazione della norma, ma la loro assenza non esclude la validità dell'obbligo di adempimento della legge in vigore da un anno;

VALUTATO che ai sensi dell'art. 26, comma 7 le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria;

Tutto ciò premesso, interroga la Giunta regionale:

- 1) se nella Regione FVG la presente norma è stata applicata, se l'applicazione della stessa -

sia in ambito pubblico che privato - sia stata opportunamente verificata e, in caso contrario, quali siano le motivazioni per la mancata applicazione o verifica dell'applicazione della normativa in vigore.

2) se non si ritenga opportuno, considerando la grave crisi climatica che stiamo affrontando, sfruttare la possibilità data dall'autonomia regionale per aumentare i valori minimi di cui all'Allegato III, come da art. 26, comma 7 del Decreto Legislativo 199/2021.